

TABELLA A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE

TITOLO I: ANZIANITA' DI SERVIZIO

a)	per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1).....	punti	6
a1)	per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2) in aggiunta al punteggio di cui alla lettera a)	punti	6
b)	per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (3)	punti	6
b1)	per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2) (3), in aggiunta al punteggio di cui alla lettera b)	punti	6
b2)	per la scuola primaria, per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b) e b1) rispettivamente:		
	- se il servizio è stato prestato nell'ambito del plesso di titolarità	punti	0,5
	- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità	punti	1
c)	per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (4), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b1) e b2)	punti	6
	- per ogni ulteriore anno di servizio:		
	entro il quinquennio	punti	2
	oltre il quinquennio	punti	3
	per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia		
c1)	per la scuola primaria:		
	- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio, senza soluzione di continuità a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b2) e c)	punti	1,5
	- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio, senza soluzione di continuità a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b2) e c)	punti	3
d)	a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento o passaggio in ambito regionale dalla propria istituzione scolastica di attuale titolarità o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo (4bis) pari a	punti	10

TITOLO II: ESIGENZE DI FAMIGLIA (5)

a)	per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (6)	punti	6
b)	per ogni figlio di età inferiore a sei anni (7)	punti	4
c)	per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (7), ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	punti	3
d)	per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (6) (8)	punti	6

TITOLO III: TITOLI GENERALI

a)	per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1) o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (9)	punti	12
b)	per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da quello di cui al punto a), per ogni concorso (9) (9bis)	punti	6
c)	per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990, n. 341 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (10) (10 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso).....	punti	5
d)	per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (11).....	punti	3
e)	per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (12) previsto dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990, n. 341 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (10 bis) ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o delle discipline attualmente insegnate dal docente (13) (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	punti	1

f)	per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (11)	
	per i trasferimenti.....	punti 5
	per la mobilità professionale.....	punti 6
g)	per il conseguimento del titolo di "Dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	
	per i trasferimenti.....	punti 5
	per la mobilità professionale.....	punti 6
h)	per la scuola primaria, per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'Università (14).....	punti 1
i)	per ogni partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10.12.1997, n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998, n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame	punti 1
l)	crediti professionali: per ogni anno di servizio, e comunque per un periodo non inferiore a 180 giorni, prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio (9bis)	punti 3
m)	CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. del 30 settembre 2011.....	punti 1
	N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi:	
	<ul style="list-style-type: none"> • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4, comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • ha sostenuto la prova finale 	
n)	CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di Livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.....	punti 0,5
	N.B.: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale	
N.B.:	I titoli relativi alle lettere c), d), e), f), g), h), m) e n) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di (15)	punti 10

NOTE ALLA TABELLA A

**AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA SI RICHIAMA QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)**

- (1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica; e) alle istituzioni educative.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali o nei posti di sostegno, qualora il trasferimento sia richiesto per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1.3.1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
- (2) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Ai fini dell'attribuzione del punteggio il servizio deve essere effettivamente prestato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.
- (3) L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata punti 3 per ogni anno. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata punti 6 per ogni anno. Il servizio pre ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato punti 6 per ogni anno per tutti gli anni.
Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre ruolo riconosciuto e riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali o nei posti di sostegno, qualora il trasferimento sia richiesto per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1.3.1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti di scuola primaria e viceversa.
- (4) Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 7, comma 1, punti II e V del C.C.R.I. concernente la mobilità (diritto di rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario). Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla ex classe 75/A e transitati sulla ex classe 76/A in forza

della C.M. n. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiata l'istituzione di titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(4bis) Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste dalla lettera d) del titolo I della tabella si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito regionale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento da fuori Regione.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito regionale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 7, comma 1, del C.C.R.I..

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che hanno presentato domanda di trasferimento, in ambito provinciale per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità.

Tale punteggio, una volta attribuito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito regionale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 7, comma 1, del C.C.R.I. il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito regionale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato attribuito.

(5) Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende Comune) e per la mobilità professionale.

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari (per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria detto comune deve essere compreso nell'ambito territoriale dell'istituzione scolastica richiesta) a condizione che essi, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata ai sensi dell'articolo 10 del presente C.C.R.I.. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari - lettera d) del titolo II - spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le istituzioni scolastiche del comune più vicino, purchè comprese tra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso di preferenza riferita al Comune che comprenda le predette scuole.

I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili tra loro.

Ai sensi della legge 20.5.2016, n. 76 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.

(7) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(8) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. 309/90.

(9) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito della scuola secondaria di II grado ed artistica. Analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi di scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30.3.1976, n. 88, il concorso a cattedre di educazione fisica indetto con D.M. 5.5.1973, i cui atti sono stati approvati con D.M. 28.2.1980, è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di I grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione. Sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. n. 85 del 1.2.2018 e D.M. n. 631 del 25.9.2018 e i corrispondenti concorsi indetti nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 130 del 2.3.2018. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5.5.1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 20.5.1982, n. 270.

(9bis) Tale valutazione spetta limitatamente ai fini della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo).

(10) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6, L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4, 1° comma, L. 341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90, art. 8 e realizzati dalle Università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle Università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8, L. 341/90), nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(10bis) A norma dell'art. 10 del D.L. 1.10.1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30.11.1973, n. 766, le denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico, Istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Si precisa che non rientra tra quelli valutabili il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. n. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla legge n. 341/90 - articoli 4, 6, 8.

Non si valutano, inoltre, i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS).

I suddetti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

- (11) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF).
La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello.
Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il relativo punteggio in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il relativo punteggio in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
- ai docenti titolari delle classi di concorso A-29 e A-30 (ex 31/A e 32/A) in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A-56 (ex 77/A) qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2bis del D.L. 3.7.2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4bis del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 della L. n. 296/2006).
- (12) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
- (13) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
- (14) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.
- (15) Tale limite massimo non si applica nel caso di mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo).

TABELLA B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO
PER SOPPRESSIONE DI POSTO O DI CATTEDRA

TITOLO I: ANZIANITA' DI SERVIZIO

a)	per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1)	punti	6
a1)	per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2) in aggiunta al punteggio di cui alla lettera a)	punti	6
b)	per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (3)	punti	3
b1)	per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2) (3) in aggiunta al punteggio di cui alla lettera b).....	punti	3
b2)	per la scuola primaria, per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b) e b1) rispettivamente: - se il servizio è stato prestato nell'ambito del plesso di titolarità	punti	0,5
	- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità	punti	1
c)	per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (4), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b1) e b2) entro il quinquennio	punti	2
	oltre il quinquennio	punti	3
	per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia		
c1)	per la scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio, senza soluzione di continuità a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b2) e c)	punti	1,5
	- per il servizio di ruolo e ffettivamente prestato per un solo triennio, senza soluzione di continuità a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b2) e c)	punti	3
d)	per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b1) e b2)	punti	1
e)	a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento o passaggio in ambito regionale dalla propria istituzione scolastica di attuale titolarità o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo (4bis) pari a	punti	10

TITOLO II: ESIGENZE DI FAMIGLIA (5bis)

a)	per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (6)	punti	6
b)	per ogni figlio di età inferiore a sei anni (7)	punti	4
c)	per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (7), ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	punti	3
d)	per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (8)	punti	6

TITOLO III: TITOLI GENERALI

a)	per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1) o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (9)	punti	12
b)	per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990, n. 341 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (10) (10bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici, o di corso)	punti	5
c)	per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (11)	punti	3
d)	per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (12) previsto dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990, n. 341 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (10bis) ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o delle discipline attualmente insegnate dal docente (13) (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	punti	1

e) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (11).....	punti 5
f) per il conseguimento del titolo di "Dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo).....	punti 5
g) per la scuola primaria, per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'Università (14).....	punti 1
h) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10.12.1997, n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998, n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame	punti 1
i) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. del 30 settembre 2011.....	punti 1
N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi:	
<ul style="list-style-type: none"> • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4, comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • ha sostenuto la prova finale 	
l) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di Livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.....	punti 0,5
N.B.: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale	
N.B.: I titoli relativi alle lettere b), c), d), e), f), g), i) e l) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di	punti 10

NOTE ALLA TABELLA B

AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA SI RICHIAMA QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

- (1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica; e) alle istituzioni educative.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali o nei posti di sostegno, qualora il trasferimento sia richiesto per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuole di montagna ai sensi della legge 1.3.1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato.
Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
- (2) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Ai fini dell'attribuzione del punteggio il servizio deve essere effettivamente prestato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.
- (3) L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata punti 3 per ogni anno. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata punti 3 per ogni anno. Un precedente servizio di altro ruolo è valutato punti 3 per ogni anno per tutti gli anni.
Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo riconosciuto e riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, ai fini giuridici ed economici, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali o nei posti di sostegno, qualora il trasferimento sia richiesto per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1.3.1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti di scuola primaria e viceversa.
- (4) Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità del servizio. Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 7, comma 1, punti II e V, del C.C.R.I. concernente la mobilità (diritto di rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario). Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla ex classe 75/A e transitati sulla ex classe 76/A in forza della C.M. n. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiata l'istituzione di titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

- (4bis) Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.
 Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
 Le condizioni previste dalla lettera e) del titolo I della tabella si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito regionale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento da fuori Regione.
 Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito regionale:
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
 - domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 7, comma 1, del C.C.R.I..
- Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuta anche a coloro che hanno presentato domanda di trasferimento, in ambito provinciale per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità.
 Tale punteggio, una volta attribuito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito regionale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.
 Nei riguardi del personale individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 7, comma 1, del C.C.R.I. il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.
 Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
 In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito regionale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato attribuito.
- (5) Il punteggio va attribuito soltanto se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 7, comma 1, punti II e V, del C.C.R.I. concernente la mobilità (diritto di rientro nell'ottenimento del personale trasferito in quanto soprannumerario). Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda. Per sede si intende Comune.
- (5bis) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerare in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal Comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, ecc.) vale quando il familiare è residente nel Comune di titolarità del docente (per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria il comune di residenza del familiare deve essere compreso nell'ambito territoriale dell'istituzione scolastica di titolarità); tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel Comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del richiedente) e il comune sede dell'istituzione di titolarità risulti essere quello più vicino al comune di residenza del familiare;
 - lettera b) e lettera c) valgono sempre;
 - lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, ecc.) vale quando il Comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il Comune di titolarità del docente oppure è ad esso vicinore, qualora nel comune medesimo non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili.
- Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.
- (6) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata ai sensi dell'articolo 10 del presente C.C.R.I.. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
 I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili tra loro.
 Ai sensi della legge 20.5.2016, n. 76 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.
- (7) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (8) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
 - b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. 309/90.
- (9) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito della scuola secondaria di II grado ed artistica. Analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi di scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30.3.1976, n. 88, il concorso a cattedre di educazione fisica indetto con D.M. 5.5.1973, i cui atti sono stati approvati con D.M. 28.2.1980, è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di I grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione. Sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. n. 85 del 1.2.2018 e D.M. n. 631 del 25.9.2018 e i corrispondenti concorsi indetti nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 130 del 2.3.2018. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5.5.1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 20.5.1982, n. 270.
- (10) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli Statuti delle Università (art. 6, L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4, 1° comma, L. 341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90, art. 8 e realizzati dalle Università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle Università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8, L. 341/90), nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.
 Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
- (10bis) A norma dell'art. 10 del D.L. 1.10.1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30.11.1973, n. 766, le denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico, Istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
 Si precisa che non rientra tra quelli valutabili il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. n. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla legge n. 341/90 - articoli 4, 6, 8.
 Non si valutano, inoltre, i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS).
 I suddetti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi per l'accesso al ruolo.

- (11) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF).
La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello.
Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
- ai docenti titolari delle classi di concorso A-29 e A-30 (ex 31/A e 32/A) in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A-56 (ex 77/A) qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2bis del D.L. 3.7.2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4bis del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 della L. n. 296/2006).
- (12) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
- (13) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
- (14) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.